

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5255 del 26/09/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. MUSI COSTRUZIONI S.R.L., CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PARMA (PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA, AD USO MANUFATTO PER SCARICO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2024-4062 del 23/07/2024, PROCEDIMENTO PR00T0004 - PRATICA 11076/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5461 del 25/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. MUSI COSTRUZIONI S.R.L.,
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN
COMUNE DI PARMA (PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA, AD
USO MANUFATTO PER SCARICO - MODIFICA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2024-4062 del 23/07/2024, PROCEDIMENTO
PR00T0004 - PRATICA 11076/2024**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;

- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTO

- l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 37819 in data 27/02/2024, con la quale la ditta Musi Costruzioni S.r.l. C.F./P.Iva 02102990344 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rinnovo della concessione “Determinazione n. DET-AMB-2020-6043 del 14/12/2020” per l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del Torrente Parma nel Comune di Parma (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune alla Sezione D, Foglio 40 fronte Mappale 285, per uso manufatto di scarico;
- la nota pervenuta in data 09/08/2024 prot. ARPAE n. 146464, nella quale la ditta Musi Costruzioni S.r.l. chiede una modifica alle prescrizioni rilasciate dall’ Agenzia Interregionale per

il fiume Po “AIPO”;

- il nuovo parere idraulico favorevole rilasciato dall’ Agenzia Interregionale per il fiume Po “AIPO”, nota assunta al prot. Arpae n. **168366 del 18/09/2024** e che sostituisce integralmente il parere precedente prot. Arpae n. 90224 del 16/05/2024;

PRESO ATTO:

- che in data 10/06/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 19/06/2024, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;
- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 13/03/2024 sul BURERT (parte seconda) n° 75, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere idraulico favorevole, espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 168366 del 18/09/2024);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le Spese Istruttorie;
- ha versato quanto dovuto sino al Canone annualità 2024 compreso;
- ha versato integrazione del Deposito Cauzionale di € 37,62 in data 01/07/2024, per un importo totale depositato pari a € 273,18;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo

specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest” Chiara Melegari;

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta Musi Costruzioni S.r.l. C.F./P.Iva 02102990344, la concessione per l’occupazione di area demaniale, di pertinenza idraulica del Torrente Parma, ubicata in Comune di Parma (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune alla Sezione D, Foglio 40 fronte Mappale 285 ad uso manufatto di scarico come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell’Amministrazione concedente. - Cod. Proc. PR00T0004;
- b) ***di stabilire che*** la concessione è rilasciata per anni 12 (dodici), dalla scadenza dell’atto DET-AMB-2020-6043 del 14/12/2020 e fino al 31/12/2036;
- c) ***di approvare*** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 23/09/2024 (assunto al prot. Arpae n. 171075 in data 24/09/2024);
- d) ***di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell’allegato Disciplinare

di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto fino al Canone dell'anno 2024 compreso, è stato pagato;
- quanto dovuto per il Deposito Cauzionale, è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti

coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

Il legale rappresentante della Ditta concessionaria, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 23/09/2024, firmato per accettazione.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione Determinazione n. DET-AMB-2020-6043 del 14/12/2020, per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore della ditta Musi Costruzioni S.r.l. C.F./P.Iva 02102990344, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR00T0004.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma (sponda destra) individuata alla sezione D foglio 40 fronte mappale 285 del Comune di Parma, destinata ad uso manufatto per scarico, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata per anni 12 (dodici) dalla scadenza dell'atto DET-AMB-2020-6043 del 14/12/2020 fino al 31/12/2036.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone annuale per l'uso richiesto calcolato per l'annualità 2024 ammonta a **€ 273,18**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. **Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;**
4. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in **€ 273,18**, in parte già versato nell'ambito del rilascio della Determinazione n. DET-AMB-2020-6043 del 14/12/2020 (pari a € 235,56), in parte è stato integrato per un importo pari a € 37,62 e versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza

all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o

interventute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO assunto **con nota del 18/9/2024 prot. Arpa n. 168366** allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale e nello specifico:

- Il richiedente dovrà procedere, pena decadenza del presente atto, alla rimozione della recinzione metallica presente superiormente al manufatto murale in cemento, con trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta prodotti al fine di garantire il libero deflusso della piena; il Richiedente dovrà comunicare mezzo pec l'avvio dell'intervento di rimozione di tale recinzione metallica al fine di consentire al personale idraulico il controllo e la verifica di quanto eseguito.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il legale rappresentante, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data ____/____/_____

**Firma per accettazione, titolare
della concessione**

.....

Spett.le

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le Della Pace, 1 - 43121 Parma

PEC : aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Musi Costruzioni Srl

Strada Garibaldi 12 - 43121 Parma (PR)

PEC: musicostruzionisrl@legalmail.it

Classifica: 6.10.20

Fascicolo: 20/2015C/A - 159

Oggetto: **Procedimento PR00T0004. Richiesta parziale modifica al nulla osta rilasciato per il rinnovo concessione all'occupazione di area demaniale per uso scarico in località Mariano, di pertinenza del Torrente Parma, nel Comune di Parma (PR), catastalmente identificata al Fg. 40 fronte mappale 285 Sez. D.**
 Nulla Osta ai soli fini idraulici.
 Richiedente: Musi Costruzioni S.r.l.

VISTO il nulla osta idraulico rilasciato con nota prot. n. 13862 del 163/05/2024 per il rinnovo della concessione di area demaniale per uso scarico nel Torrente Parma in località Mariano in Comune di Parma da parte della Ditta Musi Costruzioni Srl;

VISTA la concessione rilasciata da ARPAE, e registrata al prot. di questa Agenzia in data 23/07/2024 n. 20935, avente ad oggetto "L.R. 7/2004 – DEMANIO IDRICO SUOLI – Pratica N. 11076/2024, Procedimento PR00T0004 Rinnovo concessione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, nel Comune di Parma (PR), catastalmente identificata alla Sez. D, Fg. 40 fronte mappale 285, richiedente Musi Costruzioni srl";

ACQUISITA la richiesta di parziale modifica a quanto sopra, redatta da Musi Costruzioni srl, pervenuta in data 08/08/2024 al prot. n. 22676;

EFFETTUATE le suppletive considerazioni tecnico idrauliche in relazione ai contenuti della richiesta succitata, adeguatamente documentata e giustificata;

PRESO ATTO in particolare delle prescrizioni inserite all'articolo 2 comma 1 del nulla osta prot. n. 13862/24;

ACCERTATO che:

- a) è già presente una scogliera posta a protezione dell'infrastruttura "ponte De Gasperi", come documentato dalla nota sopra citata pervenuta dalla ditta Musi Costruzioni srl, assumibile anche per la funzione richiesta dalla difesa in massi richiesta tra le prescrizioni enunciate nel nulla osta idraulico e di cui alla lettera "b)" del comma 1 dell'articolo 2 della nota prot. n. 13862/24;
- b) il manufatto in cemento con relativa recinzione, richiesto in demolizione alla lettera "a)" del comma 1 del nulla osta indicato al punto precedente, risulta essere conflittuale con le esigenze idrauliche nella sola parte superiore riferibile alla presenza della recinzione in rete metallica;

RITENUTA pertanto individuata e risolta la conflittualità di tale manufatto, con le disposizioni di cui all'art. 29 delle Norme di Attuazione del PAI, attraverso la demolizione/rimozione della sola recinzione metallica presente superiormente al manufatto murale esistente, ritenendo essere questa rete metallica l'elemento potenzialmente influente sul deflusso della piena a modifica dell'equilibrio dinamico dell'alveo;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001 e l'aggiornamento approvato con Decreto del Segretario Generale n. 63/2023;

CONSIDERATO che le aree interessate da quanto in oggetto risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con deliberazione n. 2/2016 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale, nonché aggiornato con successiva adozione della delibera n. 5/2021 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) ed in particolare l'art. 12 in base al quale la scrivente Autorità idraulica non ha competenze sugli interventi relativi agli scarichi delle reti di drenaggio delle acque delle aree urbanizzate ed urbanizzande;

EVIDENZIATO che la scrivente in qualità di Autorità idraulica non ha alcuna competenza in materia ambientale e pertanto il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATE le opportune valutazioni specifiche;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

--- **ESPRIME PARERE POSITIVO** ---
ai soli fini idraulici

alla modifica della concessione rilasciata da ARPAE, denominata “L.R. 7/2004 – DEMANIO IDRICO SUOLI – Pratica N. 11076/2024, Procedimento PR00T0004 Rinnovo concessione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, nel Comune di Parma (PR), catastalmente identificata alla Sez. D, Fg. 40 fronte mappale 285, richiedente Musi Costruzioni srl”, per l’esistente scarico delle acque bianche, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo, modificando quanto già emesso in data 16/05/2024 prot. n. 13862, è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta iniziale pervenuta da ARPAE con nota prot. n. 8585 del 25/03/2024 e alla richiesta di parziale modifica pervenuta dalla ditta Musi Costruzioni srl con nota prot. n. 22676 del 08/08/2024, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’esecuzione di opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. **Il richiedente dovrà procedere, pena decadenza del presente atto, alla rimozione della recinzione metallica presente superiormente al manufatto murale in cemento, con trasporto a discariche autorizzate dei materiali di risulta prodotti al fine di garantire il libero deflusso della piena; il Richiedente dovrà comunicare mezzo pec l’avvio dell’intervento di rimozione di tale recinzione metallica al fine di consentire al personale idraulico il controllo e la verifica di quanto eseguito;**
2. questa Agenzia non si assume l’obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
3. la ditta richiedente si impegna a:
 - a) utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - b) non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - c) non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d’acqua;
 - d) non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all’attività legata alla presente autorizzazione;

- e) non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
4. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
 5. non è autorizzata altresì la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
 6. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PAI (fasce A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 7. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PAI (fascia A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
 8. le indicazioni di cui al punto precedente valgono anche in considerazione del transito delle piene artificiali che potrebbero generarsi per effetto delle operazioni di invaso e svaso operate sulle opere di laminazione presenti a monte dell'area oggetto di richiesta, ossia dell'esistente cassa di espansione sul t. Parma e quella in corso di realizzazione sul t. Baganza;
 9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto;
 10. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
 11. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
 12. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 - "divieto di abbandono" - del D. Lgs. n. 152/2016;
 13. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da

personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa Autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia all'autorizzazione o di mancato rinnovo della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente; dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta:

- a) sostituisce integralmente il precedente emesso in data 16/05/2024 prot. n. 13862;
- b) non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Ing. Gianluca Zanichelli
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.